

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI CAGLIARI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA**

<b>N.</b>	<b>002</b>	<b>Regolamento sui dati sensibili e giudiziari con riferimento alla procedura per la costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Cagliari Oristano.</b>
<b>del 01.03.2018</b>		

Il giorno 1° marzo 2018, in Cagliari, nella sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, il dott. Enrico Salvatore Massidda, Commissario *ad acta* della costituenda Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari Oristano, adotta la seguente determinazione.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**Vista** la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “*Attuazione della delega di cui all’art.10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”;

**Visto** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 in tema di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento che interessa, tra le altre, le Camere di Commercio di Cagliari e di Oristano;

**Considerato** che tale decreto:

- dispone, all’articolo 4, relativamente alle procedure di costituzione dei Consigli delle nuove Camere di commercio istituite con l’articolo 1, comma 3, del decreto, la nomina dei commissari ad acta, indicando, nell’allegato B al decreto, il dott. Enrico Salvatore Massidda quale Commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano;
- prevede, negli articoli 2 e 3, che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite con il decreto di cui sopra sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, mentre, il giorno successivo all’insediamento del Consiglio, la nuova Camera succederà in tutti i rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali

alle attuali e distinte Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari e di Oristano;

- attribuisce ai commissari ad acta il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio camerale ai sensi dell'articolo 10 della legge n.560/93 e successive integrazioni e modificazioni, e di avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, entro il 1° marzo 2018, pena la decadenza dell'incarico e la nomina di altro commissario ad acta;

**Visti:**

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore;
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 *“Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”*;

**Considerato** che, pertanto, in data odierna, si procederà all'avvio della procedura per la costituzione del consiglio della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n.156;

**Considerato** che i soggetti interessati all'attribuzione dei seggi del Consiglio della nuova Camera dovranno far pervenire alla Camera di commercio, in base alla normativa sopra richiamata, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, i dati e le informazioni di cui al sopra richiamato decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155;

**Considerato** che il Commissario e i componenti dell'Ufficio di supporto all'attività commissariale, nel corso della procedura di cui al comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, relativa alla designazione dei componenti del Consiglio camerale, dovranno trattare, anche avvalendosi di società terze appositamente incaricate, i dati personali contenuti nei documenti presentati nell'ambito della procedura e in particolare gli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. n. 156 del 2011, al fine di effettuare i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché per le verifiche effettuate dalla Camera di commercio su richiesta del Presidente della Giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello stesso Decreto;

**Visto** il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196);

**Dato atto** che l'Unioncamere nazionale, nel 2005, aveva definito uno schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalle camere di commercio, da trasmettere alle Camere stesse affinché provvedessero ad assumerlo con proprio atto di natura regolamentare, schema sul quale il Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 15 dicembre 2005, aveva espresso parere positivo;

**Considerato** che il predetto schema tipo di Regolamento sui dati sensibili e giudiziari, in attuazione del D.Lgs. n.196/2003 sopra richiamato, contiene tra gli allegati la Scheda 1 che disciplina il trattamento dei dati inerenti la “gestione componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell’ente”;

**Dato atto** che l'Unioncamere nazionale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n.156/2011, con nota del 10 gennaio 2012 ha presentato al Garante per la protezione dei dati personali una richiesta di parere in ordine alla modifica della predetta scheda 1 allegata allo schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari svolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

**Preso atto** che il Garante, in data 20 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole sulla modifica della scheda predisposta dall'Unioncamere;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari della costituenda Camera di commercio di Cagliari-Oristano, limitatamente al trattamento dei dati inerenti la gestione componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo dell’ente, in considerazione della necessità di trattamento dei dati nell’ambito della procedura finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio camerale;

## **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari della costituenda Camera di commercio di Cagliari-Oristano, composto da n.3 articoli e dalla scheda n.1, denominata “Gestione rinnovo componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell’ente”;
2. di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;
3. di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari e di Oristano, ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 e successive modifiche e integrazioni.

1° marzo 2018

IL COMMISSARIO *AD ACTA*  
Enrico Salvatore Massidda  
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI CAGLIARI-ORISTANO**

**REGOLAMENTO SUI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

**ARTICOLO 2**

**Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili**

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 16, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nello stesso D.Lgs. 196/2003 (artt. 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 79, 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente Regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate, e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari di trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003).

**ARTICOLO 3**

**Riferimenti normativi**

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" della scheda, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI CAGLIARI-ORISTANO**

**Scheda n. 1**

**Denominazione:**

- **Gestione rinnovo componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente.**

**Principali fonti normative di riferimento:**

- **Legge 29 dicembre 1993, n. 580** – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, come modificata dal seguente provvedimento: **Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23** – Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
- **D.M. 4 agosto 2011, n. 155** – Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **D.M. 4 agosto 2011, n. 156** – Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **Altre norme** che attengono alla tenuta di albi e ruoli o allo svolgimento di funzioni proprie della CCIAA per le quali è prevista la presenza di commissioni.
- **Statuti cameralei.**
- **Regolamenti cameralei per il funzionamento della Giunta e del Consiglio.**
- **Statuti o atti Costitutivi di organismi esterni partecipati dalla CCIAA.**
- **Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.**

**Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:**

- Art. 65 (Diritti politici e pubblicità di organi) e Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) del D.Lgs. n. 196/2003; Art. 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156:

Finalità indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli cameralei, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, nonché per l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi delle Camere di Commercio.

**Tipi di dati trattati:**

Dati idonei a rivelare le convinzioni politiche e sindacali (art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196/2003); dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196/2003).

**Tipi di operazioni eseguibili:**

Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie.

Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

## **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI-ORISTANO**

Comunicazione all'ufficio di presidenza della Regione competente per l'adozione del provvedimento di nomina (riferimento normativo Legge 29 dicembre 1993, n. 580; Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; **D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 5**). Si tratta dei dati presentati dalle associazioni di categoria, sindacali o di rappresentanza dei consumatori, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. 4 agosto 2011, n. 156; tali elenchi restano sempre presso la Camera di Commercio per le eventuali verifiche richieste dal Presidente della Regione, ma effettuate dalla Camera di Commercio (Art. 5, comma 3 e Art. 7, comma 3 del D.M. n. 156/2011).

### **Descrizione del trattamento e del flusso informativo:**

I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle Camere di Commercio, indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, relativa alla designazione dei componenti, sono individuati dal presente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna Camera di Commercio, adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Parte dei trattamenti sono svolti con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere, che opera, con apposita nomina, come responsabile esterno del trattamento dati per ciascuna Camera di Commercio.

I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. n. 156 del 2011 sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla Camera di Commercio su richiesta del Presidente della Giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'**articolo 5, comma 3 dello stesso D.M.**

Il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata del mandato del Consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla Camera di Commercio.

La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da una apposita procedura formalizzata.

L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 è regolata anch'essa dalla medesima procedura formalizzata, adottata dalla Giunta, con la quale si definiscono i casi nei quali si procede all'apertura delle buste pervenute, le modalità di estrazione di copie di documenti, la modalità di stesura del processo verbale degli accessi, le procedure in caso di decifratura dei documenti informatici crittografati, la procedura per l'accesso agli atti del procedimento, per quanto non previsto dal regolamento sull'accesso agli atti dei procedimenti della Camera di Commercio.

Il trattamento consiste nello svolgimento dei trattamenti indicati in rapporto alle procedure di designazione e nomina e all'attività degli organi camerali (Consiglio, Giunta, Consulte, Commissioni, Gruppi di lavoro), e quindi nella:

1. Verifica della insussistenza, in capo ai soggetti di cui sopra, di cause ostative alla nomina.

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI CAGLIARI-ORISTANO**

2. Verifica della sussistenza del rapporto di immedesimazione dei soggetti considerati con le organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni chiamate a designare i componenti del Consiglio camerale.
3. Verifica della sussistenza dei requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio del mandato di amministratore della Camera di Commercio.

Nell'ambito di tali trattamenti, i dati sensibili idonei a rivelare le opinioni **politiche**, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere **sindacale** di categoria sono acquisiti nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio. Tali dati vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati di carattere **giudiziario** sono acquisiti e trattati nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio. Strumenti di conoscenza sono in proposito le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e i certificati generali del casellario giudiziale a tal fine richiesti che vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati considerati **non sono oggetto di diffusione**. I nominativi dei consiglieri camerali possono essere oggetto di pubblicazione sui siti web delle Camere di Commercio, e, se gli interessati lo richiedono, essere integrati dai curriculum vitae forniti e raccolti dagli interessati stessi.